

Messaggio

numero

7059

data

11 marzo 2015

Dipartimento

TERRITORIO

Concerne

Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione 16 aprile 2014 presentata da Roberto Badaracco e cofirmatari “Rinnovato impegno del Consiglio di Stato verso il coordinamento delle antenne della telefonia mobile e del ruolo di verifica che gli compete”

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

con l'atto parlamentare indicato a margine si chiede al Consiglio di Stato un rinnovato impegno nell'ambito del coordinamento degli impianti di telefonia mobile, in particolare attraverso una modifica restrittiva delle normative vigenti sul piano cantonale (RORNI) e l'integrazione di queste disposizioni con le misure di inserimento paesaggistico previste dalla Legge sullo sviluppo territoriale (Lst).

INTRODUZIONE

Il tema concernente la posa di antenne di telefonia mobile sul territorio cantonale è oggetto di un intenso dibattito da quasi due decenni, dal momento in cui, il 1.1.1998, la nuova Legge federale sulle telecomunicazioni (LTC) è entrata in vigore introducendo il regime delle concessioni per i servizi e le reti di telecomunicazione con la convinzione, da parte del legislatore, che gli obiettivi della politica svizzera in questo settore potevano essere meglio raggiunti attraverso la liberalizzazione del mercato e la concorrenza che non con un regime monopolistico come fino ad allora prevalente. Sempre nel 1998 sono state conseguentemente rilasciate le concessioni a tre operatori, che hanno provveduto ad inoltrare numerose richieste di autorizzazione a costruire e realizzare i propri impianti nell'ottica di allestire le proprie reti a copertura del territorio e della potenziale utenza. Questa tecnologia si è nel corso degli anni sviluppata esponenzialmente e l'utilizzo di apparecchi telefonici portatili si è ampiamente diffuso presso la popolazione. Pertanto le richieste di installare nuovi impianti sono proseguite anche per far fronte alle nuove esigenze.

Negli scorsi anni sull'argomento sono stati presentati numerosi atti parlamentari, sia a favore dello sviluppo della rete di telefonia mobile sia in termini critici riguardo alla stessa. In questa sede ci limitiamo a segnalare le due interrogazioni più recenti inoltrate sulla questione: la prima del 26 settembre 2012 dei deputati Raffaele De Rosa e cofirmatari, alla quale il Consiglio di Stato ha risposto il 23 gennaio 2013, la seconda del 19 febbraio 2013 dei deputati Marco Chiesa e cofirmatari, a cui abbiamo risposto il 17 dicembre 2013. Per una descrizione generale della tematica si rimanda alle risposte appena menzionate.

Ribadiamo nuovamente, che con l'enorme sviluppo negli ultimi decenni della telefonia mobile e delle tecnologie di trasmissione dei dati ad essa associate, anche la necessità di aumentare la capacità della rete a copertura dell'utenza è aumentata. Gli operatori attivi in Svizzera (di fatto Swisscom, Sunrise e Orange) negli anni hanno pertanto esteso la copertura di rete tramite la realizzazione di antenne situate sul territorio a dipendenza delle loro esigenze.

Tuttavia, spesso la posa di questi impianti ha generato e genera nella popolazione una forte opposizione, legata al timore che le radiazioni emesse possano essere nocive per la salute delle persone e che questi impianti siano comunque invasivi dal punto di vista paesaggistico.

Al momento sul territorio cantonale sono presenti circa 500 impianti di telefonia mobile, intesi come stazioni di base di radiocomunicazione di un singolo operatore, realizzati parzialmente in contenzione su complessivamente 330 siti (pali, tetti, infrastrutture, ecc.).

Un singolo impianto è di regola dotato di più antenne, per diffondere il segnale a 360 gradi e per garantire le diverse modalità di trasmissione (sulle differenti frequenze assegnate operano le tecnologie GSM, UMTS e LTE).

È inoltre utile ricordare che il grado di contenzione in Ticino è superiore al 30%, mentre negli altri Cantoni si situa tra il 10 e il 20%, a dimostrazione dell'efficacia del coordinamento nel periodo in cui lo stesso è stato applicato.

La protezione contro le radiazioni non ionizzanti è regolata a livello federale dalla legge sulla protezione dell'ambiente (LPAmb) e dalle sue Ordinanze di applicazione, in particolare dall'Ordinanza sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ORNI) del 23.12.1999, entrata in vigore il 1.2.2000.

Nello stesso ambito, sul piano cantonale il Ticino si è dotato di una legislazione di applicazione, tramite la legge di applicazione della LPAmb e il regolamento di applicazione dell'Ordinanza federale (RORNI). Attraverso questo Regolamento, entrato in vigore il 26.6.2001, si è cercato di disciplinare la materia nel suo complesso, allo scopo di evitare un'eccessiva proliferazione di questi impianti.

Negli anni il principio del coordinamento è stato di regola condiviso da tutte le parti in causa, esso ha posto però dei problemi nei casi in cui le strategie, gli interessi e gli orizzonti temporali dei singoli operatori non erano concordanti.

Pur a fronte di esperienze positive, ancorché laboriose, dei precedenti 10 anni, nel marzo 2012 gli operatori hanno disdetto unilateralmente l'accordo stipulato in precedenza con il Cantone. Più precisamente, con lettere del 5 marzo 2012, gli operatori Orange Communications SA, Sunrise Communications SA e Swisscom (Svizzera) SA hanno infine disdetto unilateralmente, in modo congiunto, senza alcun preavviso e con effetto immediato tutti i documenti di accordo firmati in precedenza, senza addurre motivazioni particolari.

Le ragioni che hanno condotto a questa decisione non sono state rese note nel dettaglio, anche se all'interno del gruppo di lavoro i rappresentanti degli operatori chiedevano periodicamente maggiore libertà d'azione attraverso un'interpretazione più permissiva della necessità di utilizzare congiuntamente i siti e delle giustificazioni delle scelte effettuate in merito alla distribuzione dei siti sul territorio.

A partire dalla primavera 2012 il mancato coordinamento ha portato ad alcuni dinieghi di licenze edilizie, impugnati dagli operatori tramite ricorsi davanti allo scrivente Consiglio. Le prime sentenze al riguardo sono state emanate dal Governo attorno a metà giugno dello stesso anno; richiamandosi alla sentenza del Tribunale federale STF 1P.562/2001 del 13.6.2002, con esse lo scrivente Consiglio ha riconosciuto il valore del coordinamento

senza però ritenere che lo stesso potesse essere imposto ad oltranza agli operatori. La medesima impostazione è stata ribadita dal Tribunale cantonale amministrativo, che con una sentenza del 31 ottobre 2013 ha confermato l'interpretazione della portata del RORNI esposta in precedenza.

Alla luce di questa giurisprudenza, il Governo ha proceduto ad una modifica parziale dell'art. 5 RORNI (pubblicata sul BU 55/2013 del 5 novembre 2013), con cui è stata precisata la reale portata di questa disposizione a beneficio di un'applicazione razionale della stessa.

Queste modifiche, unite alla scelta degli operatori di non più collaborare in seno al coordinamento previsto dal RORNI, hanno per certi versi ridimensionano la portata del coordinamento per la realizzazione di antenne per la telefonia mobile, ritenuto comunque che per gli impianti ubicati fuori zona edificabile gli operatori devono fornire i dati necessari al coordinamento. È in ogni caso importante ribadire che i principi di protezione della salute della popolazione stabiliti dalla legislazione federale in materia (LPAmb e ORNI) hanno mantenuto tutta la loro validità e che queste disposizioni hanno continuato ad essere applicate in modo assolutamente rigoroso.

CONTENUTI DELLA MOZIONE

I deputati autori della mozione non condividono la modifica al RORNI decisa lo scorso anno e chiedono di fatto di ripristinare la versione originale dell'art. 5 del Regolamento, rispettivamente di elevare a Legge cantonale di applicazione dell'ORNI il contenuto dello stesso Regolamento, con particolare riferimento al tema della pianificazione e del coordinamento.

Questo sulla base degli indirizzi contenuti nella scheda P1 "Paesaggio" del Piano direttore cantonale, così come delle disposizioni della Legge sullo sviluppo territoriale (Lst) concernenti tutti i progetti edilizi ma apparentemente non le domande di costruzione inerenti le antenne della telefonia mobile.

POSIZIONE E PROPOSTA DEL CONSIGLIO DI STATO

Il Consiglio di Stato reputa legittime le preoccupazione espresse dalla mozione, ritenuta la necessità di regolare la realizzazione di futuri impianti di telefonia mobile nel rispetto delle disposizioni legali vigenti, rispettivamente della giurisprudenza più recente in materia.

La sensibilità dell'opinione pubblica riguardo allo stesso argomento è del resto confermata dalla petizione, sottoscritta da più di 6000 cittadini, consegnata lo scorso mese di giugno all'autorità cantonale, alla quale si chiede un maggior impegno di vigilanza.

I margini di intervento sul piano giuridico sono tuttavia ridotti. La protezione dalle immissioni è infatti regolata a livello federale dalla Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb, RS 814.01) e dalle relative Ordinanze. Per la protezione dalle radiazioni non ionizzanti generate dall'esercizio di impianti fissi, fa stato l'Ordinanza sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti del 23 dicembre 1999 (ORNI, RS 814.710), nel cui campo d'applicazione rientrano le antenne di telefonia mobile (cfr. allegato 1 cifra 6). Questo ordinamento è esaustivo, cosicché non rimane spazio per normative di diritto cantonale e comunale volte alla protezione dalle immissioni (DTF 138 II

173 consid. 5.1 in re Urtenen-Schönbühl, DTF 133 II 64 consid. 5.2, DTF 133 II 321 consid. 4.3.4 in re Günsberg; DTF 126 II 399 consid. 3c).

Ciò non significa tuttavia che Cantoni e Comuni non abbiano alcuna possibilità di influenzare l'ubicazione degli impianti per la telefonia mobile. Nell'ambito delle loro competenze edilizie e pianificatorie, fundamentalmente essi hanno la facoltà di emanare prescrizioni edilizie e di zona concernenti le antenne per la telefonia mobile, fintanto che vengono rispettati i limiti posti dal diritto federale, e segnatamente dal diritto in materia di protezione dell'ambiente e di telecomunicazioni. Come accennato, sono escluse disposizioni edilizie o pianificatorie volte alla tutela della popolazione dalle radiazioni non ionizzanti. Inoltre, tali disposizioni non possono ledere l'interesse pubblico che sottende alla legislazione sulle telecomunicazioni: in particolare, occorre tener conto dell'interesse ad una rete di telecomunicazione mobile di buona qualità e ad una concorrenza efficace nella fornitura dei servizi di telecomunicazione (cfr. art. 1 Legge sulle telecomunicazioni del 30 aprile 1997, LTC, RS 784.10; DTF 133 II 321 consid. 4.3.4 in re Günsberg).

A ciò va aggiunto che i limiti del coordinamento, così come inteso dallo specifico Regolamento cantonale (RORNI), sono stati precisati dal Tribunale cantonale amministrativo con la sentenza citata in precedenza del 31 ottobre 2013 ed hanno portato alla successiva modifica adottata dal Consiglio di Stato all'inizio di novembre dello scorso anno.

Rimane invece possibile percorrere l'altra via suggerita dalla mozione, che prevede di agire attraverso l'applicazione di adeguate norme pianificatorie e edilizie allo scopo di disciplinare con maggiore rigore la realizzazione di futuri impianti, specie nei comparti ritenuti più sensibili.

In questo senso, il Tribunale federale ha segnatamente ritenuto ammissibili disposizioni pianificatorie volte a salvaguardare il carattere, la qualità abitativa e l'attrattiva dei quartieri; è infatti riconosciuto che la presenza di antenne per la telefonia mobile possa comportare disagio fra i vicini, come pure la perdita di valore delle proprietà, meno attrattive sul mercato immobiliare (compravendita) e dell'alloggio (locazione); simili ripercussioni psicologiche, qualificabili come immissioni ideali, possono legittimamente essere contrastate mediante gli strumenti della pianificazione territoriale (cfr. DTF 133 II 321 consid. 4.3.4 in re Günsberg; DTF 138 II 173 consid. 7.4.3 in re Urtenen-Schönbühl; STF 1C_51/2012, 1C_71/2012 del 21 maggio 2012 in re Hinwil, consid. 5.5). Parimenti è stata riconosciuta l'ammissibilità di norme a tutela della natura, del paesaggio e dei beni culturali (cfr. STF 1C.239/2011 del 30.11.2011 consid. 2.3 e rif.).

In base a queste considerazioni, dopo un'attenta valutazione del quadro giuridico in vigore, lo scrivente Consiglio ha optato per un disciplinamento delle antenne per la telefonia mobile secondo un modello già avallato dalla giurisprudenza, in particolare del Tribunale federale.

Più nel dettaglio sono stati modificati alcuni articoli del RLst, adeguando di conseguenza l'art. 5 del RORNI.

Le modifiche in questione, decise dal Consiglio di Stato lo scorso 21 gennaio, sono entrate in vigore con la pubblicazione sul Bollettino ufficiale del 23 gennaio 2015.

Con le argomentazioni esposte in precedenza e la modifica normativa intervenuta nel frattempo riteniamo di aver evaso la mozione in oggetto, accogliendo in buona sostanza le richieste in essa contenute.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, M. Bertoli

Il Cancelliere, G. Gianella

Allegati:

- Modifiche normative citate
- Mozione 16 aprile 2014

REGOLAMENTO

della legge sullo sviluppo territoriale del 20 dicembre 2011 (RLst); modifica
(del 21 gennaio 2015)

REGOLAMENTO

di applicazione dell'Ordinanza federale sulla protezione da radiazioni non ionizzanti del 26 giugno 2001 (RORNI); modifica
(del 21 gennaio 2015)

IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

d e c r e t a :

I.

Il regolamento della legge sullo sviluppo territoriale del 20 dicembre 2011 (RLst) è modificato come segue:

Art. 30 cpv. 1 cifra 8 (nuova)

8. Le condizioni per l'ubicazione e la costruzione delle antenne di telefonia mobile:
- a) per tutelare il carattere, la qualità e l'attrattività in particolare delle zone destinate all'abitazione mediante la protezione dalle immissioni ideali delle antenne di telefonia mobile,
 - b) per garantire il loro adeguato inserimento nel contesto territoriale, in particolare a salvaguardia del patrimonio naturale, culturale e del paesaggio.

Art. 117 Antenne per la telefonia mobile

¹ I Comuni provvedono ad adottare le disposizioni di cui all'art. 30 cpv. 1 cifra 8 entro dieci anni.

² Sino all'entrata in vigore di tali disposizioni, si applicano le seguenti norme.

1. Le antenne per la telefonia mobile finalizzate a coprire il territorio comunale o ampie porzioni di esso vanno ubicate nelle zone per il lavoro (art. 27 cifra II) o nelle zone per scopi pubblici (art. 27 cifra V) nelle quali sono ammessi contenuti con ripercussioni paragonabili a quelle delle zone per il lavoro. Nelle altre zone le antenne devono servire alla copertura di quartiere.
2. In ogni caso le antenne per la telefonia mobile percepibili visivamente sono ammissibili solo nelle seguenti zone e con le seguenti priorità:
 - I. priorità: zone per il lavoro (art. 27 cifra II);
 - II. priorità: zone per scopi pubblici (art. 27 cifra V) nelle quali sono ammessi contenuti con ripercussioni paragonabili a quelle delle zone per il lavoro (art. 27 cifra II);
 - III. priorità: zone per l'abitazione nelle quali sono ammesse anche attività di produzione di beni e servizi (art. 27 cifra I cpv. 2 seconda frase);
 - IV. priorità: zone per il tempo libero (art. 27 cifra IV);
 - V. priorità: zone destinate esclusivamente all'abitazione (art. 27 cifra I cpv. 2 prima frase) a carattere intensivo (alta densità);
 - VI. priorità: nuclei;
 - VII. priorità: zone destinate esclusivamente all'abitazione (art. 27 cifra I cpv. 2 prima frase) a carattere estensivo (bassa densità);

- VIII. priorità: zone per scopi pubblici (art. 27 cifra V) nelle quali non sono ammessi contenuti con ripercussioni paragonabili a quelle delle zone per il lavoro (art. 27 cifra II);
- IX. priorità: aree delimitate dal raggio di 100 metri da locali dove soggiornano persone particolarmente sensibili (bambini, anziani, ammalati).
3. I gestori delle antenne per la telefonia mobile percepibili visivamente devono di volta in volta dimostrare che non sono disponibili ubicazioni nelle zone con priorità più alta.
 4. Le domande di costruzione per antenne per la telefonia mobile percepibili visivamente che interessano beni naturali, culturali e paesaggi protetti devono essere accompagnate dalla perizia di un esperto esterno, in ordine al loro inserimento.
 5. Sono percepibili visivamente e sottostanno alle precedenti disposizioni anche le antenne per la telefonia mobile identificabili come tali per foggia, forma e dimensioni, nonostante eventuali mascheramenti.
 6. Le dimensioni e segnatamente l'altezza delle antenne per la telefonia mobile non devono eccedere quanto oggettivamente necessario per la loro funzione.
- ³ Le norme del cpv. 2 si applicano a tutti i procedimenti in corso, in ogni stadio di procedura.
- ⁴ Su richiesta dell'istante, il Municipio provvede sollecitamente a una procedura di conciliazione nella quale indica ubicazioni alternative e decide sulla domanda di costruzione entro il termine di tre mesi.

II.

Il regolamento di applicazione dell'Ordinanza federale sulla protezione da radiazioni non ionizzanti del 26 giugno 2001 (RORNI) è modificato come segue:

Art. 5 cpv. 2

Abrogato

III.

La presente modifica di regolamenti è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

MOZIONE

Rinnovato impegno del Consiglio di Stato verso il coordinamento delle antenne della telefonia mobile e del ruolo di verifica che gli compete

del 16 aprile 2014

Il 5 novembre 2013 è apparsa sul Foglio ufficiale cantonale la modifica dell'art. 5 del Regolamento di applicazione dell'Ordinanza federale sulla protezione da radiazioni non ionizzanti (RORNI).

Questo Parlamento ha avuto modo in più occasioni di prestare attenzione al tema telefonia mobile e radiazioni non ionizzanti con interrogazioni e altri atti parlamentari, tanto che in risposta il Governo ha emesso il citato Regolamento cantonale e si è poi sempre espresso indicando come, a livello di Canton Ticino, fosse in vigore l'obbligo di coordinamento dei siti tra le aziende di telefonia mobile e il Cantone e che in questo modo la questione era sotto controllo cantonale.

In questo senso il Parlamento aveva poi anche chiesto che fosse fornita un'informazione ai Comuni e alla popolazione, cosa avvenuta per il tramite dell'opuscolo "Antenne e territorio, coordinamento e sviluppo" del febbraio 2009.

Riprendendo alcuni passaggi dell'opuscolo possiamo leggere come lo scopo dello stesso fosse quello di illustrare quanto veniva fatto in Ticino per garantire uno sviluppo della telefonia mobile che tenesse conto delle esigenze economiche, sociali e ambientali.

Il Ticino aveva infatti, come detto, adottato l'obbligo di coordinamento e cooperazione dei siti (con il principio della contenenza dei siti a più operatori), con il RORNI, atto a favorire uno sviluppo sostenibile del territorio.

L'intesa raggiunta con gli operatori di telefonia mobile coinvolgeva (si noti il verbo al tempo passato) tutti i servizi cantonali competenti, limitando la libertà di installare ovunque antenne e fornendo al contempo un supporto a Comuni e Associazioni.

Dal citato opuscolo emergeva come l'accordo di coordinamento era considerato uno strumento innovativo efficace e pragmatico mediante il quale il Cantone formulava decisioni ponderate e coordinate beneficiando di una visione complessiva delle infrastrutture per la telefonia mobile.

Va menzionato come moltissime amministrazioni comunali dispongano ancora di molte copie di questo opuscolo, messe al servizio dell'utenza.

Il problema è che questo opuscolo non risulta più aggiornato, considerato che il Governo ha modificato - come di seguito riprenderemo - alcuni fondamenti del RORNI, stralciando di fatto l'obbligo di pianificare e di coordinamento.

L'art. 5 del RORNI è sempre stato dichiarato, a ragione, l'articolo chiave. Di seguito mettiamo in evidenza aggiunte (sottolineate e messe in grassetto) e eliminazioni (stralciate) rispetto a quanto prevedeva il medesimo articolo prima della recente modifica.

Art. 5 RORNI (Pianificazione e coordinamento):

cpv.1:

*La scelta dei siti per l'installazione degli impianti deve essere **di principio** coordinata, per permettere una loro razionale distribuzione sul territorio e, se fattibile, il loro uso comune.*

L'aggiunta "di principio" svislisce completamente l'obiettivo cantonale originario, considerato che con questa, a prima vista, semplice modifica, il coordinamento dei siti non risulta più necessario e cade così il controllo cantonale tanto declamato in questi anni.

cpv.3:

~~*Gli operatori in possesso di una concessione federale (in seguito: operatori) devono fornire i dati necessari al coordinamento, in particolare la pianificazione dei siti e le giustificazioni delle scelte effettuate.*~~

cpv. 4:

~~L'impossibilità di utilizzazione in comune di un determinato sito deve essere sufficientemente motivata.~~

Considerata la modifica del cpv. 1 che rende di fatto privo di senso il coordinamento e la pianificazione, il Consiglio di Stato ritiene che diviene dunque priva di interesse la richiesta dei dati necessari alle aziende per la verifica delle giustificazioni delle scelte effettuate e non si ritiene più necessario che un operatore motivi l'impossibilità di coesistenza su un sito già esistente, creando le basi per permettere nuovi siti in modo indipendente.

Di queste modifiche i sottoscritti mozionanti non condividono l'agire e chiedono al Consiglio di Stato di ripristinare le versioni originarie degli articoli, anzi rafforzandoli a seguito di quanto ha esposto il Piano direttore cantonale del 2009 e la nuova Legge sullo sviluppo territoriale (Lst) entrata in vigore il 1° gennaio 2012. In alternativa si chiede al Consiglio di Stato di far elevare a Legge cantonale di applicazione dell'ORNI il contenuto del RORNI e con particolare riferimento al tema della pianificazione e del coordinamento.

Il Piano direttore ha infatti proposto delle nuove schede di Piano direttore che devono ora essere considerate. La scheda P1 "Paesaggio" indica ad esempio la necessità che il Cantone elabori l'inventario dei paesaggi d'interesse cantonale e concretizzi gli obiettivi di valorizzazione degli oggetti dell'Inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali di importanza nazionale (IFP). Anche le altre schede di PD (con particolare riferimento a quelle del Patrimonio e della Rete urbana) portano comunque a ritenere che l'edificazione di antenne o pali che supportano le antenne della telefonia mobile devono essere verificate dal Cantone in un'ottica di sviluppo sostenibile. Per far questo, la pianificazione e il coordinamento cantonale sono lo strumento necessario.

Anche la Legge sullo sviluppo territoriale (Lst) ha introdotto una serie di nuovi articoli normativi che coinvolgono tutti i progetti edilizi ma sembra non consideri, nei fatti, le domande inerenti le antenne della telefonia mobile. Gli articoli a cui facciamo particolare riferimento sono quelli dal 92 al 101 che concernono gli obiettivi e i principi della tutela, e valorizzazione del paesaggio, le relative misure e misure di valorizzazione e la Commissione del paesaggio e gli articoli da 101 a 113 del RLst.

Tra questi articoli uno va menzionato in modo particolare:

Art. 99 Lst (Applicazione del principio dell'inserimento ordinato ed armonioso):

¹Il Cantone applica il principio dell'inserimento ordinato ed armonioso nell'esame delle autorizzazioni a costruire che riguardano:

- a) i progetti edilizi fuori dalle zone edificabili (art. 24 e 25 LPT),*
- b) i nuclei, le rive dei laghi ed i paesaggi d'importanza federale e cantonale,*
- c) le zone edificabili, se il progetto comporta un impatto paesaggistico significativo.*

²I Comuni applicano, per il resto, il principio dell'inserimento ordinato e armonioso nell'esame delle autorizzazioni a costruire che riguardano la zona edificabile; essi possono chiedere parere al Cantone.

In riferimento agli articoli della Lst e RLst sopra riportati va anche menzionato che non si dispone ancora dell'inventario dei paesaggi di particolare qualità per l'armonia della loro composizione; i paesaggi di rilevanza storica o simbolica e i paesaggi di particolare rilevanza naturalistica.

Beninteso non si intende attendere questi inventari per avere il coordinamento delle antenne della telefonia mobile che può invece essere riattivato da subito, visto che tale lavoro cantonale è stato effettuato per almeno un decennio con meriti riconosciuti (vedi premio Aspan).

Va infatti anche considerato che la trasmissione a banda-larga permette di essere sempre collegati a internet anche fuori casa/ufficio e questo comporta una struttura più capillare delle nuove reti cellulari e dunque la necessità di un numero più elevato di antenne. Per questo il coordinamento diviene ancora più urgente rispetto al passato e per questo se ne chiede il reintegro nel RORNI.

Visto quanto precede e avvalendosi dalla facoltà concessa dall'art. 101 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato, **si chiede al Consiglio di Stato di modificare con urgenza il RORNI reinserendo gli articoli nella versione originaria e anzi completandolo e integrandolo con le misure di inserimento paesaggistico imposte dalla nuova Legge sullo sviluppo territoriale.**

Roberto Badaracco
Delcò Petralli - Peduzzi - Seitz - Storni